



# IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO ED UTILIZZO DELLA CARTA TACHIGRAFICA CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ISTANZA

## CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO E DI UTILIZZO

Questo documento stabilisce le condizioni generali di rilascio e di utilizzo della Carta Tachigrafica del Conducente (d'ora in poi solo "Carta del Conducente" o solo "Carta") in applicazione delle normative nazionali e dell'Unione Europea che prevedono un sistema di controllo elettronico basato su Carte Tachigrafiche.

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni generali, si rinvia alle seguenti disposizioni:

1. Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04/02/2014 e s.m.i;
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18/03/2016 e s.m.i.;
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28/02/2018;
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16/07/2021;
5. Decreto 31/10/2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/2004, come modificato dal Decreto 9/11/2021, n 242;
6. Decreto 19/10/2021 recante adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle Carte Tachigrafiche e per la tenuta dei registri;
7. Decreto 23/2/2023 recante le modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni.

Per le definizioni riportate nelle presenti condizioni si fa espresso riferimento a quelle indicate nell'art. 2 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2003, di cui al punto 4.

Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale. La tecnologia per la presentazione della domanda in via elettronica sarà realizzata e gestita da InfoCamere S.C.p.A., quale "gestore del sistema informativo" (delle Camere di Commercio), ai sensi del Decreto 19 ottobre 2021 recante adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle Carte Tachigrafiche e per la tenuta dei registri.

### ARTICOLO 1 • CONDIZIONI PER IL RILASCIO

La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio, avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati da InfoCamere S.C.p.A., ovvero da società terza che opera per conto di quest'ultima, laddove il richiedente possieda i seguenti requisiti:

- residenza in Italia (per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della "residenza normale", di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014; i cittadini extracomunitari devono comprovare il regolare soggiorno in Italia e produrre l'attestato di conducente, quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale;
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata alla conduzione di veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento CE n. 561/06; dall'obbligo di conduzione con la Carta sono esclusi i veicoli elencati all'articolo 3 del Regolamento CE n. 561/06 e quelli per i quali la normativa nazionale ha stabilito ulteriori deroghe;
- non essere titolare di un'altra Carta Tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato Italiano, da altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero da altro Stato aderente al sistema delle Carte Tachigrafiche, di cui al Regolamento CE n.561/06;
- non aver inoltrato domanda analoga presso altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Stato aderente al sistema delle Carte Tachigrafiche di cui al Regolamento CE n. 561/06.

### ARTICOLO 2 • DIRITTO DI UTILIZZO, DURATA DELLA VALIDITÀ, RINNOVO E SOSTITUZIONE

La Carta è emessa per un periodo di validità di 5 anni, dietro il pagamento di un diritto di segreteria camerale. La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda del Conducente fermo restando il permanere delle condizioni per il rilascio di cui all'articolo 1. La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha la sua residenza, entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova Carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della Carta che avverrà comunque

entro i quindici giorni lavorativi successivi all'istanza. La Carta è sostituibile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto. La durata di validità della Carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante è stabilita all'art. 10 delle presenti condizioni generali. In caso di "ritiro" o "confisca" della Carta, ove sussistano i presupposti per un nuovo rilascio, il titolare può presentare una domanda di rinnovo.

### ARTICOLO 3 • DOMANDA DI EMISSIONE DELLA CARTA

La domanda di emissione della Carta deve essere firmata dal richiedente e presentata, nei modi previsti dalla legge, attraverso la compilazione in ogni sua parte del "Modulo di Domanda di Carta del Conducente", nel seguito denominato "Modulo di Domanda" o semplicemente "Modulo", alla Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui il richiedente ha la propria residenza) o presso soggetti terzi, se autorizzati dalla Camera di Commercio.

### ARTICOLO 4 • VERIFICHE E CONTROLLI

In conformità alla normativa nazionale e dell'Unione Europea, le informazioni contenute nel Modulo saranno oggetto di controlli, in particolare per quanto attiene al fatto che il dichiarante non sia già in possesso di una Carta Conducente rilasciata o in corso di rilascio in Italia o in un altro Paese membro aderente al sistema delle Carte Tachigrafiche di cui al Regolamento CE n. 561/06. Inoltre, in caso di dubbi circa la dichiarazione relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni controlli specifici, sia all'atto del rilascio che successivamente, potrà essere verificata l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, o di un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini di tale verifica saranno richiesti documenti comprovanti la posizione lavorativa in essere del soggetto richiedente la Carta.

### ARTICOLO 5 • RIGETTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO

La Camera di Commercio può rifiutarsi di emettere la Carta nel caso in cui non ricorrano le condizioni richieste per il rilascio, e/o si rivelino inesatte o false le informazioni riportate nel Modulo o le dichiarazioni allegate allo stesso.

### ARTICOLO 6 • RILASCIO E CONSEGNA DELLA CARTA

All'atto della presentazione del Modulo di Domanda, il richiedente deve precisare, compilando l'apposita sezione del Modulo, se intende:

- ritirare la Carta presso lo sportello della Camera di Commercio competente al rilascio dove sarà disponibile entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria e dove sarà conservata per un periodo massimo di tre mesi a partire dal giorno della disponibilità; decorso tale termine, la Carta non sarà più resa disponibile al richiedente;
- ricevere la Carta via posta Raccomandata all'indirizzo specificato nello spazio appositamente riservato nel Modulo di Domanda; in tal caso il richiedente sarà tenuto al pagamento alla Camera di Commercio delle spese di postalizzazione e non potranno, comunque, essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

### ARTICOLO 7 • UTILIZZO DELLA CARTA

La Carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. La Carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell'Autorità competente di uno Stato membro nei casi in cui la Carta stessa sia stata falsificata, il Conducente utilizzi una Carta di cui non è titolare, la Carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati ovvero sia stata utilizzata in violazione delle presenti Condizioni generali di utilizzo. Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano state prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la Carta, tale Stato membro rinvia la Carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione. Il titolare della Carta è l'unico ed esclusivo responsabile dell'utilizzo della stessa. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della Carta è punito con le sanzioni previste dalla legge. La Camera di Commercio non è in nessun caso responsabile per qualsiasi conseguenza che possa derivare dall'utilizzo della Carta. La Camera di Commercio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'indisponibilità della Carta, qualunque ne sia la causa. La Carta non sostituisce in alcun modo la patente di guida e deve essere presentata ad ogni controllo. Il Conducente si impegna a conservare la Carta e a



farne un utilizzo corretto e diligente, nonché conforme alle finalità per cui la Carta è rilasciata. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il possessore, entro sette giorni di calendario dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco in archivio telematico e/o la sostituzione presso la Camera di Commercio emittente.

#### **ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO O FURTO**

Fermo restando l'obbligo di richiesta di blocco e/o sostituzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 165/2014, il furto o lo smarrimento della Carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente entro sette giorni dall'accertamento dell'evento. La denuncia di smarrimento o di furto deve essere formulata per iscritto e firmata dal titolare della Carta. Copia della medesima dichiarazione deve essere poi allegata al Modulo per il rilascio di una nuova Carta. In caso di smarrimento o furto della Carta, il Conducente può continuare a guidare senza la Carta per un massimo di quindici giorni o per un periodo più lungo se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la Carta durante il predetto periodo. In caso di smarrimento o furto della Carta, la Camera di Commercio emittente provvede ad invalidare la Carta smarrita o rubata.

#### **ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO**

Fermo restando l'obbligo di richiesta di blocco e/o sostituzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, in caso di cattivo funzionamento della Carta, il titolare deve restituire la Carta alla Camera di Commercio che l'ha rilasciata affinché sia sottoposta ad una verifica tecnica e funzionale. La Camera ne disporrà l'annullamento e - su richiesta del titolare - provvederà alla sua sostituzione. In caso di cattivo funzionamento della Carta, il Conducente può continuare a guidare senza la Carta per un massimo di quindici giorni o per un periodo più lungo se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la Carta durante il predetto periodo. In ogni caso, il rilascio di una nuova Carta comporta l'obbligo di restituzione della Carta oggetto di modifica o sostituzione.

#### **ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CARTA**

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il Conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione con le modalità precedentemente indicate. La sostituzione della Carta è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di una nuova emissione per malfunzionamento avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della Carta da sostituire sia pari o inferiore a sei mesi, la Camera procede d'ufficio con un'operazione di rinnovo.

#### **ARTICOLO 11 - RICHIESTA DI MODIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA CARTA**

Il Conducente titolare di una Carta in corso di validità può richiedere l'emissione di una nuova Carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della Carta e registrati nella memoria della stessa; in tal caso, il Conducente, all'atto della consegna della nuova Carta, deve restituire quella precedentemente rilasciata in corso di validità. In tal caso, si devono applicare le regole relative al rinnovo se il cambio è effettuato all'interno dello stesso Stato membro, oppure le regole relative al primo rilascio se tale cambio è effettuato presso un altro Stato membro. Questo tipo di richiesta è assimilato alla domanda di prima emissione della Carta ed è quindi assoggettata alle regole di cui agli artt. 1 e 3, ivi compreso l'obbligo del pagamento del prescritto diritto camerale. La nuova Carta ottenuta con procedura di modificazione avrà una validità di 5 anni.

DATA

#### **ARTICOLO 12 - RESTITUZIONE DELLA CARTA**

Il titolare della Carta può restituirla alla Camera di Commercio per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. La Carta deve essere altresì restituita in tutti i casi in cui il titolare non necessiti più della Carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari all'utilizzo della Carta stessa. In ogni caso il titolare è tenuto alla conservazione della Carta per i 30 giorni successivi alla scadenza, per eventuali verifiche delle Autorità di controllo. La Camera di Commercio provvederà alla distruzione della Carta.

#### **ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

La Camera di Commercio si impegna a:

- emettere la Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti di segreteria camerale, entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria nei casi di primo rilascio;
- in caso di richiesta di rinnovo di una Carta in scadenza, dietro pagamento dei prescritti diritti, emettere la Carta sostitutiva entro quindici giorni lavorativi successivi alla richiesta;
- emettere la Carta sostitutiva richiesta in caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto entro otto giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione di una domanda circostanziata a tal fine;
- invalidare nell'archivio telematico la Carta dichiarata smarrita o rubata;
- emettere la Carta sostitutiva per esigenze di modifica dei dati contenuti nella Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti, entro quindici giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda.

Nel caso venga richiesta la modalità di consegna di cui all'art. 6 comma 2, non possono essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo rispetto ai termini previsti per l'emissione della Carta, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

#### **ARTICOLO 14 - RECLAMI**

Per qualsiasi reclamo inerente il rilascio e l'utilizzo, il titolare potrà inoltrare specifica comunicazione alla Camera di Commercio che ha emesso la Carta stessa.

#### **ARTICOLO 15 - CONDIZIONI DI RILASCIO ED UTILIZZO**

Le condizioni generali di rilascio e utilizzo sono definite, attraverso l'approvazione del presente modello, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per assicurare l'uniformità del rilascio e dell'utilizzo delle Carte. Le dette condizioni possono essere modificate in qualunque momento in ragione di mutate condizioni normative o di necessità.

#### **ARTICOLO 16 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Il soggetto richiedente il rilascio della Carta, dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Camera di Commercio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

FIRMA DEL CONDUCENTE

Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto ed esaminato e di approvare specificamente con la firma qui in calce apposta - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. - le disposizioni di cui agli articoli: Articolo 7 - Utilizzo della Carta; Articolo 15 - Condizioni di rilascio ed utilizzo; Articolo 16 - Informativa sulla Privacy.

FIRMA DEL CONDUCENTE



## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

### 1ª EMISSIONE E RINNOVO

- Copia del documento di identità in corso di validità (se la domanda è presentata a sportello dal titolare, è sufficiente la produzione della patente).
- Copia della patente di guida in corso di validità.
- Per i cittadini extracomunitari, prova del regolare soggiorno in Italia e attestato di conducente, quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale.
- Fototessera recente (incollare nell'apposito quadro).
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

### SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO E/O DANNEGGIAMENTO

- Copia del documento di identità in corso di validità (se la domanda è presentata a sportello dal titolare, è sufficiente la produzione della patente).
- Copia della patente di guida in corso di validità.
- La Carta Tachigrafica da sostituire.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

### SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO

- Copia del documento di identità in corso di validità (se la domanda è presentata a sportello dal titolare, è sufficiente la produzione della patente).
- Copia della patente di guida in corso di validità.
- Copia della denuncia effettuata alle Autorità competenti.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

### NUOVA EMISSIONE PER CAMBIO DATI E/O NAZIONE

- Copia del documento di identità in corso di validità (se la domanda è presentata a sportello dal titolare, è sufficiente la produzione della patente).
- Copia della patente di guida in corso di validità.
- Per i cittadini extracomunitari, prova del regolare soggiorno in Italia e attestato di conducente, quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale.
- La Carta Tachigrafica da sostituire.
- Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini del rilascio della Carta Tachigrafica, resa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento Privacy") e della normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio. Il trattamento dei dati personali conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti al momento della richiesta della Carta Tachigrafica saranno acquisiti e trattati per le seguenti finalità:

- consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie ai processi di rilascio, controllo e gestione delle Carte Tachigrafiche;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e dall'Unione Europea in materia, in particolare dal Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361 come modificato dal Decreto 9/11/2021, n. 242;
- confrontare e classificare i dati, produrre liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio;
- consentire l'invio (tramite sms, posta elettronica e/o cartacea) di comunicazioni relative al servizio ai riferimenti indicati nel presente Modulo di Domanda. Il trattamento dei dati è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

### NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali, necessari ad identificare in maniera certa il richiedente, è obbligatorio per procedere con la richiesta ed il rilascio della Carta Tachigrafica oggetto della domanda di cui al presente Modulo.

### TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per il rilascio della Carta, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso la rete Internet. La Camera di Commercio ha nominato InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati del sistema informativo relativo alle Carte Tachigrafiche.

### AMBITO DI DIFFUSIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare: - Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quale punto unico di contatto nazionale per le Autorità

estere coinvolte negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e dall'Unione Europea; - soggetti terzi convenzionati con la Camera di Commercio appositamente delegati alla raccolta delle domande di rilascio delle Carte Tachigrafiche; - società terze che effettuano l'attività di personalizzazione delle Carte Tachigrafiche e di gestione delle comunicazioni relative al servizio; - enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. Quando previsto dalla normativa, tali soggetti sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Regolamento Privacy. I dati personali che saranno comunicati dal Titolare del trattamento ai soggetti sopra elencati, riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati.

I dati potranno, inoltre, essere messi a disposizione delle Autorità giudiziarie, di polizia o di controllo ovvero a tutte le Autorità che espletano servizi di polizia stradale (definite all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285) che ne facessero espressa richiesta in ambito delle attività di controllo.

I dati personali da Lei forniti potranno essere resi disponibili all'estero, nell'ambito del territorio dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'accordo AETR, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa dell'Unione Europea in tema di Carte Tachigrafiche, nonché per l'esecuzione delle attività connesse al rilascio ed alla gestione delle Carte Tachigrafiche.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Privacy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, i cui riferimenti sono reperibili attraverso elenchi pubblici oltre che nel sito Internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. L'interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ha diritto di presentare reclamo al Garante della Privacy.

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare, sono pubblicati nel sito Internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

DATA

FIRMA DEL CONDUCENTE